



*Al Sottosegretario di Stato delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

**Misure transitorie per la pesca nella Fossa di Pomo**

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 07 marzo 2003, n. 38;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41, recante "Riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

VISTO il decreto ministeriale 30 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2014, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato On.le Giuseppe Castiglione;

VISTO il decreto ministeriale 3 luglio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, recante la misura dell'arresto temporaneo 2015 dell'attività di pesca ed in particolare l'art. 6;

VISTO il decreto ministeriale 7 luglio 2016, recante la misura dell'arresto temporaneo 2016 dell'attività di pesca;

VISTO il decreto 16 giugno 1998 di istituzione di alcune zone di tutela biologica, tra le quali quella sita nella Fossa di Pomo, finalizzate principalmente alla protezione delle specie *Merluccius merluccius* e il *Nephrops norvegicus*;

TENUTO CONTO della rilevanza dal punto di vista biologico ed ai fini della ripopolazione ittica, della zona denominata Fossa di Pomo, che richiede ulteriori urgenti misure di gestione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo ed in particolare l'allegato III;

VISTO il Reg. (CE) n. 1224/2009 ed in particolare, l'art. 7 paragrafo 1, che consente di autorizzare i pescherecci comunitari allo svolgimento di attività di pesca specifiche unicamente se esse sono indicate in una autorizzazione di pesca in corso di validità, quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le attività sono autorizzate rientrano: a) in un regime di gestione dello sforzo di pesca; b) in un piano pluriennale; c) in una zona di restrizione della pesca; d) nella pesca a fini scientifici; e) in altri casi previsti dalla normativa comunitaria;

VISTO il Reg. di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme delle politiche comune della pesca;

VISTO il Regolamento (UE) n.1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca ed in particolare l'articolo 15;

RITENUTO di dover stabilire le misure di gestione dell'area marittima denominata Fossa di Pomo, tenendo conto delle valutazioni scientifiche ancora in corso, nonché delle discendenti valutazioni di impatto socio-economico;



*Al Sottosegretario di Stato delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DECRETA

L'art. 6 del decreto ministeriale 3 luglio 2015 è sostituito dal seguente:

*“Art. 6  
Fossa di Pomo*

- 1. Dalla data del 26 luglio 2015 fino al 16 ottobre 2016, nell'area marittima individuata nell'allegato 1 al presente decreto, fermo restando il divieto di pesca con il sistema a strascico effettuata con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e/o reti gemelle a divergenti:*
- a) il transito, effettuato dalle suddette unità da pesca, deve avvenire con rotte dirette ed a velocità costante non inferiore ai 7 nodi. E' comunque sempre vietato il transito alle suddette unità da pesca, qualora sprovviste di sistema VMS funzionante;*
  - b) le unità abilitate all'esercizio con altri sistemi di pesca oltre allo strascico comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, nonché quelle autorizzate al pesca-turismo possono esercitare l'attività di pesca previo sbarco delle attrezzature per lo strascico ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'Autorità marittima.”*

Le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto, sono punite ai sensi delle leggi vigenti.

Il presente decreto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'affissione nell'albo delle Capitanerie di porto, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2016

On.le Giuseppe Castiglione  
*firmato*